

## Newsletter

### Accise sui prodotti alcolici

*Recenti interventi legislativi, giurisprudenziali e di prassi*

*A cura di: Prof. Avv. Andrea Giovanardi e Avv. Diego Zucal*

#### Legislazione

##### [Il CETA \(accordo di libero scambio fra Unione Europea e Canada\): le opportunità per le aziende produttrici di bevande alcoliche](#)

Il CETA, entrato in vigore in via provvisoria il 21 settembre 2017, è l'accordo commerciale tra l'UE e il Canada che **elimina il 99% dei dazi da pagare** alle dogane canadesi.

Scompaiono, nella sostanza, i dazi sui prodotti alimentari e sulle bevande alcoliche, rendendo le imprese nazionali più competitive sul mercato canadese. Lo stesso principio è applicato alle imprese canadesi che esportano in UE.

Nel settore degli alcolici, il CETA abolisce la regolamentazione canadese in materia di miscelazione (*blending*): non sarà più obbligatorio, prima dell'imbottigliamento, miscelare gli alcolici venduti in massa (*imported bulk spirits*) con alcolici locali. Tale requisito rendeva, di fatto, impossibile per i produttori nazionali classificare ed etichettare i propri prodotti con indicazioni geografiche protette.

Con il CETA, inoltre, viene inglobato l'accordo UE - Canada 2004 sui vini e le bevande spiritose che sarà, quindi, soggetto alle regole previste dal nuovo accordo commerciale.

##### [Depenalizzazione con effetti anche sul settore delle accise](#)

Il d.lgs. n. 8 del 2016 (entrato in vigore il 6 febbraio 2016) ha **depenalizzato** alcuni reati relativi al gas naturale e alle bevande alcoliche. In particolare, sono stati depenalizzati i reati di:

- *sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;*
- *sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici;*
- *deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.*

Le sopra menzionate fattispecie non assumono più rilevanza penale e sono ora punite esclusivamente con la sanzione pecuniaria.

Nonostante l'opera diffusa di depenalizzazione, tuttavia, continuano a costituire reato alcune fattispecie di contrabbando, anche di bevande alcoliche (si tratta delle ipotesi "aggravate" di cui all'articolo 295 del Testo unico delle leggi doganali, ossia quando oltre al danno arrecato all'Erario sono posti in essere comportamenti lesivi dell'ordine pubblico e della pubblica fede).

## Giurisprudenza

### [Furto di prodotti alcolici: secondo la Cassazione l'accisa si paga comunque](#)

La Corte di Cassazione ha stabilito il (controverso) principio secondo cui **il furto di prodotti alcolici non estingue il dovere di pagare l'accisa** in capo al produttore o al depositario (Cass., 7 novembre 2017, n. 26419).

L'imprenditore, in sostanza, è sempre gravato del pagamento dell'imposta, anche nel caso di reato commesso da terzi.

Tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, contrasta con altra giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale l'accisa non è dovuta quando la merce sia stata sottratta fraudolentemente (Cass., 6 novembre 2013, n. 24912). La citata sentenza della Cassazione, favorevole al contribuente, è stata recentemente confermata da una giurisprudenza di merito (Comm. trib. prov. Varese, sez. IV, 25 gennaio 2017, n. 67).

### [Abbuono di imposta: quando è possibile?](#)

Il d.m. 13 gennaio 2000 n. 55 stabilisce le percentuali dei cali per i quali è previsto **l'abbuono di imposta**.

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'applicazione dell'abbuono è possibile solamente quando *"le perdite accertate sono imputabili a cause inerenti alla natura della merce in oggetto"* (Cass., 28 settembre 2016, n. 19150). In altri termini, l'accisa non va pagata solo qualora gli ammanchi sono conseguenza di fenomeni chimici, fisici o biologici, oppure di manipolazioni a cui le merci sono sottoposte durante la permanenza in deposito.

### [Irregolare immissione in consumo. La buona fede "salva" il depositario](#)

Secondo una pronuncia della Corte di Giustizia, in caso di irregolare immissione in consumo della merce il depositario non può essere dichiarato responsabile per il **pagamento delle sanzioni** irrogate all'autore del contrabbando (Corte di Giustizia, 2 giugno 2016, causa C-81/15). A tale fine, l'imprenditore deve dimostrare **la propria**

**buona fede**, ossia di avere adottato tutte le misura idonee ad evitare il suo coinvolgimento nella frode fiscale.

## Prassi della Dogana

### Telematizzazione delle accise. Obbligo rinviato

La Dogana ha posticipato **al primo gennaio 2020** la decorrenza dell'obbligo di **trasmissione in forma esclusivamente telematica**:

- del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa
- dei dati relativi alla contabilità degli operatori qualificati come esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative.

Per un approfondimento si veda la nota della Dogana 18 dicembre 2017, n. 139996/RU.

### Il destinatario registrato. Quali sono i requisiti per l'autorizzazione?

La Dogana ha stabilito quali sono i **requisiti** che l'imprenditore deve possedere per diventare "**destinatario registrato**" (Agenzia delle dogane, circolare 1° giugno 2017 n. 8/D). Tale autorizzazione consente all'imprenditore di entrare nella disponibilità di prodotti alcolici in sospensione dei diritti di accisa.

Sotto il profilo oggettivo, il richiedente deve disporre di un deposito merce adeguato, anche avuto riguardo alla necessaria separazione dei prodotti soggetti ad accisa rispetto ad altri beni.

Sotto il profilo soggettivo, l'imprenditore non deve essere stato condannato per reati fiscali o fallimentari e non gli devono essere state irrogate sanzioni per violazioni relative ai tributi doganali (fra i quali l'accisa).

Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla costituzione di una garanzia, pari all'intera accisa gravante sui prodotti movimentati in regime sospensivo.

Maggio 2018

Prof. Avv. Andrea Giovanardi<sup>1</sup> (andreagianardi@studiotosi.com)

Avv. Diego Zucal<sup>2</sup> (diegozucal@studiotosi.com)

---

<sup>1</sup> Professore associato di diritto tributario presso l'Università di Trento. Studio Tosi sede di Vicenza.

<sup>2</sup> Avvocato esperto di diritto doganale e delle accise. Studio Tosi sede di Vicenza.